

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

31/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **958/21 Docenti e personale senza Green pass, sanzioni da 400 a 1.000 euro: quando può essere ridotta. Può anche essere raddoppiata. I casi**

A dare indicazioni il dossier del Parlamento sul Dl 111 che riporta le misure di sicurezza e l'obbligo del Green pass per il mondo della scuola.

#### **Le norme sulle sanzioni**

*Per quanto qui più interessa, si ricorda che l'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista "in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1". Il co. 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando, sempre per quanto qui più interessa, che:*

- *è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, co. 1, 2 e 2.1 del d.lgs. 285/1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (€ 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (€ 400) entro 60 giorni dalla contestazione;*
- *la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali per le misure adottate dalle stesse medio tempore.*

#### **Chi controlla**

Il dossier, inoltre, ricorda che "con riferimento alle scuole, la nota tecnica fa presente che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"

#### **Dove andranno i soldi**

*Lo stesso comma 5, secondo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), nel richiamare il rispetto dell'art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che: se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato; se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.*

- [Scarica il Dossier](#)
- [DECRETO LEGGE \[PDF\]](#)
- [Parere tecnico Ministero Istruzione](#)

[Docenti e personale senza Green pass, sanzioni da 400 a 1.000 euro: quando può essere ridotta. Può anche essere raddoppiata. I casi - Orizzonte Scuola Notizie](#)